

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 135° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 5 MAGGIO 1997

—————

**INDICE**

**Organismi bicamerali**

Riforme costituzionali ..... *Pag.* 3

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 30



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

LUNEDÌ 5 MAGGIO 1997

**COMITATO FORMA DI GOVERNO**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe TATARELLA

*La seduta inizia alle ore 18,05.*  
(R050 001, B73<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, invita il relatore Salvi a riferire al Comitato in ordine alle proposte in materia di forma di governo da sottoporre alla Commissione.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, fa presente di aver predisposto due diversi schemi per la discussione, uno riferito al semipresidenzialismo e l'altro concernente l'ipotesi del governo del primo ministro, che non rappresentano una ipotesi di articolato, bensì la «griglia» delle questioni da sciogliere e su cui raccogliere le opinioni del Comitato ai fini della predisposizione dei testi da sottoporre alla Commissione. Passando ad illustrare l'ipotesi relativa al semipresidenzialismo (v. allegato n. 1) la questione relativa alla modalità di elezione del Presidente prevede varianti di base: *a*) elezione popolare diretta, che generalmente viene proposta con il sistema dei due turni con ballottaggio; *b*) elezione popolare indiretta, con un collegio di grandi elettori, a loro volta eletti con voto popolare e con lo specifico ed esclusivo compito di eleggere il Presidente della Repubblica. Occorre inoltre stabilire se prevedere o meno la contestualità con l'elezione del Parlamento.

Circa la selezione delle candidature, in caso di elezione popolare diretta i diversi meccanismi ipotizzati prevedono la raccolta di un determinato numero di firme per la presentazione della candidatura. In tale prospettiva sarebbe opportuno il rinvio ad una legge apposita.

Con riferimento alla durata del mandato e alla rieleggibilità nelle proposte si varia da 5 a 7 anni: questione aperta è se la durata presidenziale debba coincidere o meno con la durata della legislatura. In ogni caso, durata e rieleggibilità sono evidentemente connesse.

La nomina del Primo Ministro compete al Presidente della Repubblica, ma il Governo deve avere la fiducia del Parlamento. La verifica iniziale della sussistenza del rapporto fiduciario può avvenire secondo le seguenti alternative:

esigenza di un voto esplicito in Parlamento;

la fiducia è presunta, con la possibilità però di chiedere la verifica al momento della presentazione del Governo in Parlamento.

Un problema peculiare al semipresidenzialismo concerne l'ipotesi di potenziale conflitto tra maggioranza parlamentare e Presidente della Repubblica sulla nomina del Primo Ministro, in particolare per il caso di elezioni parlamentari che esprimano una maggioranza di segno politico diverso rispetto al Presidente, ovvero che non indichino una chiara maggioranza politica.

Onde evitare rischi di conflitti istituzionali o di trasformismi parlamentari rispetto all'esito del voto popolare si potrebbe adottare una delle due soluzioni previste in Portogallo e in Polonia.

Circa i meccanismi di revoca, sfiducia e sostituibilità del Primo Ministro la possibilità di revoca del Primo Ministro da parte del Presidente è esclusa nella Costituzione francese, lasciando così aperte le due ipotesi di dimissioni del Governo, ovvero di sfiducia parlamentare. Per la sfiducia parlamentare, si pone il problema dei caratteri della mozione: solo semplice ovvero sia semplice che «costruttiva» la nomina dei ministri è effettuata dal Presidente su proposta del Primo Ministro.

In ordine ai poteri del Presidente della Repubblica, si possono assumere come base quelli previsti dalla Costituzione francese, dal momento che nessuna proposta chiede di introdurne di ulteriori, mentre per lo più se ne prevede la riduzione o la delimitazione. Si pongono peraltro talune questioni controverse:

a) la dichiarazione dello stato di emergenza e conseguenti poteri, su cui l'opinione prevalente è nel senso di escluderla;

b) l'indizione del referendum, su cui l'opinione prevalente è nel senso di escluderla;

c) la politica estera e militare, nel senso della delimitazione dei poteri e rapporti con il Governo e il Parlamento;

d) la Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) la nomina delle cariche pubbliche;

f) la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

Con riferimento al potere di scioglimento, si considera questo potere separatamente, perchè sembra quello più delicato sul piano della definizione dell'equilibrio tra posizione della maggioranza parlamentare e posizione del Presidente della Repubblica, che è il cuore del problema del semipresidenzialismo, anche se pur non esclusivamente sotto il profilo della cosiddetta coabitazione. Le tecniche per delimitare il potere in

questione sono tre: l'esigenza o meno della controfirma del primo ministro, la previsione di limiti temporali, l'eventuale previo parere di un terzo organo.

Si segnala, tra le soluzioni proposte, quella che si basa sul principio del mandato elettorale più recente, tra il Presidente della Repubblica e Assemblea.

Le soluzioni prospettabili sembrano le seguenti:

*a)* potere proprio del Presidente, senza controfirma, ma non esercitabile nel primo anno di vita della Camera (sistema francese);

*b)* necessità della controfirma del Primo Ministro;

*c)* necessità della controfirma del Primo Ministro solo se la Camera è stata eletta dopo il Presidente;

*d)* necessità di chiedere il parere di un altro organo (sistema portoghese).

Passando ad illustrare l'ipotesi relativa al Governo del Primo Ministro (v. allegato n. 2), si possono prevedere tre varianti di base:

*a)* elezione diretta con voto distinto da quello per il Parlamento (cosiddetto modello Israele);

*b)* indicazione formale preventiva del candidato premier e voto unico per premier e Parlamento, ipotesi su cui ritiene possano manifestarsi le maggiori convergenze, viste le diverse varianti percorribili;

*c)* elezione da parte del Parlamento (l'indicazione del premier prima del voto avviene di fatto, sulla base della dinamica politica).

Circa la nomina del premier per i modelli *a)* e *c)* il problema è risolto con i meccanismi sopra indicati. Per il modello *b)*, si possono prevedere due sottovarianti: *b1)* automatismo della nomina comunque per chi abbia la maggioranza dei seggi; *b2)* automatismo della nomina solo in caso di maggioranza assoluta dei seggi.

In ordine ai meccanismi di verifica della fiducia all'inizio della legislatura, dopo la formazione del Governo si possono prevedere le seguenti ipotesi: fiducia esplicita (eventualmente nella forma dell'elezione parlamentare); fiducia presunta; fiducia presunta, con possibilità di chiedere la verifica al momento della presentazione del Governo in Parlamento.

Il problema del governo di minoranza, si pone quando nessun partito o coalizione abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi ed è collegato al tema della legge elettorale. La possibilità di un governo di minoranza (cioè con maggioranza relativa) è legata alla modalità di nomina del premier – per le varianti *b* e *c* – e di verifica iniziale della fiducia. Anche volendo favorire la nascita di un governo di minoranza, si potrebbe comunque prevedere, all'inizio della legislatura, nelle varianti *b)* e *c)*, la possibilità di un governo che sia formato con aggregazione parlamentare successiva al voto, nell'ipotesi che nessun partito o coalizione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Per la variante *a)*, il problema si pone con riferimento alla possibilità che i risultati elettorali determinino una situazione di «governo diviso» che, com'è noto, costituisce la principale obiezione all'ipotesi in questione. L'unica

via per evitare un governo di minoranza, quale che sia la forma di governo che si adotti, è quella di prevedere, nella legge elettorale, un premio di maggioranza che garantisca la maggioranza assoluta dei seggi al partito o alla coalizione che abbia avuto la maggioranza relativa dei voti, quale che sia stata l'entità di tale maggioranza. È diffusa peraltro l'opinione che un siffatto sistema elettorale, adatto ad assemblee amministrative o regionali, non sia congruo per un Parlamento nazionale. Del resto, tutte le moderne democrazie, neoparlamentari o semipresidenziali, sono strutturate in modo tale da non escludere in via di principio la possibilità di governi di minoranza, ancorchè i meccanismi costituzionali ed elettorali debbono certo essere tali da disincentivarla e renderla residuale.

Circa i meccanismi di sfiducia e sostituibilità del premier durante la legislatura, per la variante A) sembra immaginabile solo la sfiducia semplice con conseguente scioglimento e nuove elezioni. Per la variante B), sono immaginabili le seguenti ipotesi: *a)* solo sfiducia semplice, con la conseguenza di cui sopra; *b)* sfiducia costruttiva, eventualmente una sola volta nella legislatura, e/o con limiti di durata temporale successiva. Per la variante C), sembra congrua la sfiducia costruttiva senza limiti.

Per ciò che concerne le dimissioni del premier, e la sostituibilità del Capo dello Stato, sembra ragionevole una disciplina autonoma rispetto a quella della sfiducia, e semmai avvicinabile alle regole previste per le ipotesi di morte o impedimento. Ciò per la difficoltà di distinguere giuridicamente le varie motivazioni che possono essere alla base delle dimissioni. In alcune proposte si prevede la nomina di un vicepremier; in altre viene escluso il possibile «ritorno» del dimissionario, o subito o per l'intera legislatura.

Circa il potere di scioglimento, numerose proposte di legge costituzionale prevedono un potere di proposta dello scioglimento dell'Assemblea, anche vincolante, in capo al premier.

Si fa generalmente riferimento al cosiddetto modello Westminster. Per la verità, in quel modello non è consentito lo scioglimento da parte del premier contro la sua maggioranza.

È utile ricordare poi che la tipologia del potere di scioglimento in capo al premier configura tre ipotesi differenziate: il premier chiede lo scioglimento anticipato d'intesa con la maggioranza; il premier lo chiede contro la maggioranza che lo ha espresso; il premier chiede lo scioglimento a seguito del dissolvimento della sua maggioranza, ma è potenzialmente configurabile una diversa maggioranza in Parlamento. L'attribuzione al premier e potere di scioglimento sembra coerente alla variante A (elezione diretta e separata).

Nella variante B, invece, il problema è quello dell'equilibrio del doppio mandato (alla persona del premier, e alla maggioranza parlamentare), onde evitare un eccesso di poteri al primo, ovvero alla seconda. Si segnalano due possibili soluzioni: il ricorso al ruolo di arbitro e garanzia del Presidente della Repubblica; ovvero l'attribuzione al Primo Ministro del potere – non dell'obbligo – di scioglimento nell'ipotesi di attivazione della sfiducia costruttiva. Nella variante C, il problema non sembra porsi, dovendosi coerentemente

ritenere prevalente, in caso di conflitto, la volontà del Parlamento, che ha eletto il premier.

La nomina e la revoca dei ministri vanno affidate, al primo ministro: su questa soluzione pare sussistere la più ampia convergenza.

Il Presidente della Repubblica dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia.

I sistemi ipotizzabili per l'elezione possono essere i seguenti:

- 1) elezione parlamentare;
- 2) elezione da parte di un collegio elettorale più ampio del Parlamento, con membri aggiuntivi, in relazione della carica coperta o designati;
- 3) elezione popolare diretta, che generalmente viene proposta con il sistema dei due turni con ballottaggio.

Diverse ipotesi sono proposte con riferimento alla durata del mandato e alla rieleggibilità.

Si pongono poi talune tematiche da approfondire che si pongono sia nell'ipotesi del semipresidenzialismo, sia in quella del governo del Primo Ministro: si pensi, innanzitutto, ai poteri del Governo in Parlamento, materia da coordinare con il Comitato Parlamento e fonti normative.

L'esigenza di un trasferimento di poteri normativi dal Parlamento al Governo, nonché di maggiori poteri di conduzione dei lavori parlamentari, è largamente condivisa in tutte le proposte di legge costituzionale, al di là della forma di Governo prescelta. Tra i poteri maggiori ipotizzabili per il Governo si possono prevedere, ad esempio, modalità di intervento sull'agenda parlamentare, certezza di tempi di approvazione dei progetti del Governo, voto bloccato, procedure più certe per l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio. Vanno inoltre tenute presenti altre tematiche come la delegificazione.

Un altro tema comune alle due ipotesi di forma di governo è costituito dalla costituzionalizzazione dell'opposizione (o delle opposizioni) tramite uno statuto dei poteri garantito. Alcuni possibili temi da approfondire sono rappresentati dai seguenti:

- 1) contenzioso elettorale:
  - a) resta al Parlamento;
  - b) è affidato interamente alla Corte costituzionale;
  - c) è affidato alla Corte in sede di ricorso (appello);
- 2) ricorso preventivo di costituzionalità delle leggi da parte di una minoranza parlamentare: ammissibilità e limiti (sospensione o non sospensione della promulgazione);
- 3) attribuzione all'opposizione di determinate cariche parlamentari;
- 4) riconoscimento costituzionale dell'opposizione, con totale o parziale rinvio ai regolamenti parlamentari;
- 5) adeguamento dei *quorum*, validità delle sedute, validità delle deliberazioni;

6) tempo per l'opposizione nell'agenda parlamentare.

Nell'ambito della definizione della forma di governo rientrano altresì altri temi come la disciplina delle parità di condizioni nella competizione elettorale potendosi ipotizzare il ricorso alla tecnica della riserva di legge finalizzata; la incompatibilità tra le cariche di governo e determinate situazioni pubbliche o private, anche sotto il profilo del cosiddetto conflitto di interessi; i rapporti tra il Governo e la Pubblica Amministrazione, e in genere la riforma della Pubblica Amministrazione al numero dei ministri ed organizzazione dei ministeri.

Conclusivamente ritiene opportuno acquisire le valutazioni dei membri del Comitato sulle due ipotesi di forma di governo descritte, sia rispetto ai due modelli sia alle diverse varianti proposte. In tal modo si potrà pervenire alla formazione progressiva di ipotesi di testo che siano sostenute da un adeguato consenso che, seppur allo stato appare ancora labile, auspica possa essere raggiunto.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, comunica che, con lettera in data odierna, il senatore Rotelli ha chiesto che venga presa in considerazione una sua proposta di forma di governo, che risulta allegata al resoconto della seduta odierna (v. allegato n. 3). Invita quindi coloro che interverranno nella discussione a collegare le diverse ipotesi illustrate dal relatore alle diverse proposte di riforma elettorale, ciò al fine di fornire utili punti di riferimento al relatore stesso ed al Comitato.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) nel condividere l'invito formulato dal Presidente, dichiara di ritenere inseparabili legge elettorale e forma di governo, invitando il relatore ad integrare la relazione da lui svolta con riferimento alla disciplina elettorale.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, ricorda come la Commissione abbia stabilito di occuparsi, a livello di indirizzo, della legge elettorale solo dopo aver definito le linee fondamentali della forma di governo. Nel rilevare che pertanto nei suoi compiti di relatore non rientra al momento l'illustrazione delle diverse ipotesi di riforma della legge elettorale, dichiara di essere in ogni caso disponibile ad adeguarsi ad eventuali variazioni del metodo di lavoro prescelto.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, nel giudicare corretto il rilievo del relatore, osserva peraltro che chi interverrà nel dibattito potrà eventualmente fare riferimento alla legge elettorale.

Il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che la relazione sia stata correttamente impostata e che abbia però avuto un carattere introduttivo rispetto ai lavori della Commissione. Osserva peraltro che tale relazione si sarebbe dovuta assumere già da alcuni mesi, rilevando come sia a questo punto opportuno discutere conte-



stualmente anche della legge elettorale, al fine di aggiornare le ipotesi formulate dal relatore alla luce delle diverse proposte di riforma della legge elettorale.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che le diverse ipotesi di forma di governo esposte dal relatore richiedano un adeguato approfondimento; d'altra parte i tempi di lavoro della Commissione bicamerale determinano la necessità di procedere celermente. Auspica pertanto che, dopo il voto di indirizzo espresso dalla Commissione plenaria circa l'ipotesi di forma di governo da adottare, il Comitato possa procedere sollecitamente nella redazione dell'articolo.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), pur esprimendo apprezzamento per l'analisi svolta nella seduta odierna dal relatore, ritiene che le questioni da approfondire erano già note. Si manifesta peraltro una disomogeneità politica nel metodo con cui sono state affrontate le diverse tematiche. Infatti, con riferimento al semipresidenzialismo, il modello di forma di governo è noto tenendo conto delle diverse esperienze costituzionali: pertanto occorre lavorare su diverse opzioni. Invece, in ordine al governo del primo ministro, il modello prescelto non costituisce un dato certo, il che determina una notevole difficoltà nel risolvere i diversi problemi, soprattutto con riferimento al sistema elettorale.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) rileva che le ipotesi di forma di governo oggi presentate dal relatore al Comitato non differiscono, se non nel metodo, da quanto già evidenziato dal relatore nella seduta del 18 marzo laddove erano state prospettati in modo incrociato i problemi comuni ai due modelli di forma di governo in discussione: nella seduta odierna il relatore ha infatti fatto presente in maniera analitica le diverse varianti da approfondire con riferimento specifico ai due modelli di forma di governo in discussione. Rispetto al sistema semipresidenziale, l'esperienza costituzionale presenta un modello storico definito di cui tener conto: anche per tale motivo ritiene più adeguata l'ipotesi del semipresidenzialismo, viste anche le difficoltà riscontrate circa l'individuazione del modello del governo del premier. Occorre però evitare di snaturare il modello semipresidenziale, prevedendo solo eventuali temperamenti: ad esempio, un punto imprescindibile è rappresentato dalla previsione del potere di scioglimento senza controfirma. D'altra parte, circa l'ipotesi del governo del primo ministro possono essere previste ulteriori varianti. In ogni caso, in subordine, l'elezione diretta del premier con ballottaggi rappresenta l'ipotesi estrema per rendere bipolare il sistema politico. Peraltro, affrontando le tematiche relative al modello del governo del premier, non si può non discutere di legge elettorale: la Costituzione infatti dovrebbe demandare alla legge elettorale la definizione di specifiche questioni.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rileva la necessità di esplicitare i meccanismi elettorali

con riferimento ai due modelli di forma di governo in discussione. I presupposti di qualunque riforma sono costituiti dalla stabilità e dalla rappresentatività attraverso la previsione di appositi meccanismi. Pertanto occorre approfondire le diverse ipotesi di forma di governo da collegare alla legge elettorale.

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) intende innanzitutto precisare che sia la forma di governo semipresidenziale sia la forma di governo del primo ministro hanno registrato esperienze costituzionali sotto il profilo storico: non concorda pertanto con chi ha definito il governo del premier un governo astratto senza adeguati riscontri. Inoltre entrambi i modelli possono essere oggetto dei necessari aggiustamenti. Circa il sistema elettorale, se si ritiene che l'ipotesi semipresidenziale determini necessariamente un preciso meccanismo elettorale, è altresì vero che l'ipotesi del premierato appare il sistema più flessibile consentendo una pluralità di scelte e di conseguenza la possibilità di maggiori convergenze. Pertanto sotto il profilo del metodo, non ritiene che si manifestino ostacoli in ordine alla possibilità di percorrere l'ipotesi del semipresidenzialismo e del governo del premier.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), dopo aver ringraziato il senatore Fisichella per aver sgombrato il dibattito da equivoci metodologici, ritiene imprescindibile affrontare la questione della maggioranza certa, che si pone sia con riferimento alla ipotesi semipresidenziale sia con riferimento al modello del primo ministro. A tale proposito, i rischi di coabitazione propri del sistema semipresidenziale non si conciliano con la necessità di prevedere una maggiore stabilità di governo. Conclusivamente si pronuncia favorevolmente in ordine all'ipotesi del governo del primo ministro, manifestando la più piena disponibilità ad affrontare la tematica relativa alla maggioranza certa, strettamente collegata alla materia elettorale.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva come il modello semipresidenziale sia dotato di una maggiore flessibilità sotto il profilo delle disposizioni costituzionali ma che, al contrario, per quanto riguarda il rapporto con il sistema politico, la definizione della legge elettorale e l'equilibrio tra rappresentanza e responsabilità risulti più flessibile il modello del premierato. Sulla base della relazione svolta dal senatore Salvi, il presidenzialismo risulta infatti più rigido per quanto riguarda le modalità di elezione, la conformità o meno della maggioranza parlamentare, e il rapporto tra circuito fiduciario e potere di scioglimento. Nel ritenere che, pertanto, non vi sia, da un lato, un modello ben definito di semipresidenzialismo e, dall'altro, una serie di modelli indeterminati, propone di prendere le mosse dal modello del premierato che appare nel complesso il più flessibile.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) nel rilevare come il relatore abbia svolto un lavoro di sintesi egregio, ritiene che la discussione abbia già evidenziato come rappresen-

ti una forzatura ritenere che vi sia un modello semipresidenziale già definito e che invece non sussista un modello di governo del *premier*. Osserva quindi come il relatore abbia scelto di definire i diversi modelli a partire dalla figura istituzionale al centro del sistema, adottando in tal modo una delle possibili opzioni di carattere metodologico. In ogni caso, ritiene che nell'ambito dei modelli così definiti sia possibile individuare molteplici soluzioni alternative. Per quanto riguarda in particolare le ipotesi relative al governo del primo ministro, ritiene vada prescelta l'ipotesi indicata al punto 1, lettera B), fermo restando che tale ipotesi può essere diversamente modulata e che appare necessario individuare la soluzione dotata del maggior grado di flessibilità. Nel ritenere quindi errato focalizzare l'attenzione esclusivamente sul sistema elettorale, rileva come vi sia un'ampia compatibilità dei sistemi elettorali rispetto alle diverse forme di governo. Il suo gruppo ritiene in proposito necessario assicurare stabilità e omogeneità alla maggioranza di governo, nonché consentire il confronto tra due schieramenti, essendo per il resto disponibile ad accogliere soluzioni diverse.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) ritiene che, a differenza di quanto da lui stesso sostenuto agli inizi dei lavori della Commissione, non sia possibile procedere in modo utile senza discutere anche della legge elettorale. Rileva quindi come la relazione abbia affrontato tutti i problemi da esaminare, risultando carente solo in quanto non ha dato conto proprio della materia elettorale che, peraltro, per ragioni politiche, si era deciso di accantonare. Dichiarò inoltre che, a questo punto della discussione, ha personalmente presente un modello semipresidenziale rispetto al quale gli risulta facile ipotizzare un sistema elettorale collegato. Non è invece in grado di comprendere di cosa si discuta quando si fa riferimento al governo del *premier* che, nello stesso schema del relatore, appare essere un modello non definito. Per il modello del governo del primo ministro sono infatti possibili grandi riferimenti storici, risultando invece più complesso individuare i meccanismi giuridici per realizzarlo. Sotto tale profilo, in dissenso da quanto affermato dal deputato Soda, rileva come tali meccanismi giuridici non possano che determinare delle costrizioni e non quindi un modello più flessibile rispetto a quello semipresidenziale. Sottolinea quindi come vada perseguito non solo l'obiettivo di assicurare maggioranze certe, che del resto già sono emerse dalle elezioni del 1994 e del 1996 con gli effetti a tutti noti, ma anche l'obiettivo di garantire un governo certo, assicurando che il risultato elettorale rimanga tale fino ad un nuovo risultato elettorale. In tal senso ritiene che non vi sia la necessità di un governo di minoranza stabile poichè ciò non corrisponde al binomio rappresentatività e responsabilità prima richiamato dal deputato Soda.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) osserva come, in un semipresidenzialismo che recuperi in larga misura il ruolo del Parlamento, si ponga come per il premierato il problema di garantire la formazione e la permanenza di una maggioranza.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) ritiene che il ruolo del Parlamento non possa essere in ogni caso quello di determinare cambi di maggioranza. Dopo aver osservato che il modello di elezione diretta del premier non può prescindere dall'individuazione di un sistema elettorale, ritiene che rappresenterebbe in ogni caso un errore da parte della Commissione voler giungere ad un risultato qualunque esso sia.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) osserva come l'esito del dibattito sinora svoltosi abbia fatto emergere una proposta semipresidenziale definita ed una serie di proposte di governo del premier. Nel ricordare che il suo gruppo è favorevole ad un sistema di tipo semipresidenziale, non ritiene necessario introdurre in Costituzione la nuova legge elettorale che dovrebbe essere invece adottata con legge ordinaria. Nel rilevare quindi come sia a questo punto necessario scegliere un modello sul quale lavorare, osserva come il modello del premier risulti meno confacente alla realtà italiana e comporti di conseguenza la necessità di introdurre una serie di vincoli rigidi, uno dei quali sembra dover riguardare la legge elettorale. Il caso italiano renderebbe infatti necessario un modello di governo del premier molto forte e caratterizzato da regole elettorali alquanto rigide. Per tale ragione ritiene che la soluzione ottimale sia costituita dal modello presidenziale.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) nel rilevare come l'odierna discussione abbia consentito di compiere alcuni sostanziali passi in avanti, osserva come prossimamente sarà necessario affrontare il nodo della legge elettorale e quello del rapporto tra la legge elettorale e la forma di governo. Ritiene che che il problema sia garantire maggioranze certe ma anche funzionanti e in grado di attuare una determinata politica. Nel sottolineare come ciò ponga il problema della legge elettorale e del sistema dei partiti, osserva come attualmente si registri un deficit di governabilità e non certo di rappresentatività. Per quanto concerne la scelta tra i diversi sistemi elettorali, ritiene che sia il doppio turno sia un sistema proporzionale con una soglia alta ed un premio di coalizione abbiano un effetto aggregante. L'esperienza storica insegna peraltro che il doppio turno è in grado di produrre tale effetto con maggiore efficacia. Nel rilevare quindi come la scelta di fondo sia quella tra un sistema con elementi di flessibilità ed un sistema estremamente rigido, osserva come talune delle soluzioni proposte non prevedano margini di flessibilità neanche all'interno della maggioranza. Sottolinea inoltre come sia necessario specificare quale tipo di elezione diretta del premier si intende realizzare: se il premier venisse infatti eletto direttamente da una sua maggioranza con schede separate ci si collocherebbe nell'ambito di un presidenzialismo che non rientra tra i presidenzialismi funzionanti e che presenterebbe tutti i rischi del governo diviso, nonché quello del partito del premier. Dopo aver rilevato che in tal caso il premier potrebbe inoltre scegliere di rimanere tale anche contro la sua maggioranza, osserva come vadano evitati i rischi legati all'elezione diretta del premier e come sia invece eventualmente possibile optare per

la designazione del premier nei termini indicati al punto 1, lettera B), dello schema di ipotesi del governo del primo ministro presentato dal relatore, anche se rimane aperto il problema del potere di scioglimento (che a questo punto va collocato fuori dalla maggioranza) e quello del reincarico. Dichiara quindi che, pur essendo personalmente favorevole al sistema semipresidenziale, ritiene possibile esaminare anche l'ipotesi alternativa del premierato nella variante definita al punto 1, lettera B), dello schema presentato dal relatore.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), auspicando una adeguata chiarezza circa la scelta delle varianti del sistema democratico, esprime la propria preferenza in ordine alla ipotesi del governo del primo ministro con indicazione formale preventiva del candidato premier e voto unico per premier e Parlamento: tale modello garantisce la stabilità prevedendo l'elezione diretta del premier collegata alla sua maggioranza parlamentare. Peraltro nell'ambito di tale ipotesi vanno approfondite talune varianti, come, ad esempio, le questioni dello scioglimento e della sfiducia. Occorre comunque favorire l'affermazione di valori democratici evitando l'adozione di modelli autoritari. Il carattere autoritario di una forma di governo può determinarsi o per il dominio di un potere sugli altri poteri oppure per i meccanismi elettorali previsti: a tale proposito anche l'instabilità di un governo presenta grossi rischi di autoritarismo poiché il potere si sposta altrove rispetto alle naturali sedi della democrazia politica. Occorre pertanto garantire i valori della rappresentatività e della stabilità. Un nodo fondamentale è rappresentato dalla legge elettorale: auspica, in proposito, che il relatore possa fornire utili indicazioni.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) rileva che l'intervento svolto dal relatore Salvi ha dimostrato la rigidità che caratterizza il sistema semipresidenziale: basta infatti modificare un meccanismo – ad esempio la revoca o la nomina dei ministri – per stravolgere il modello. Peraltro non è vero che il sistema semipresidenziale garantisca sempre la maggioranza. Invece l'ipotesi del premierato appare più flessibile e, a tale proposito, lo schema per la discussione sottoposto dal relatore Salvi contiene una preferenza laddove si afferma che il modello che prevede l'indicazione preventiva del candidato premier e voto unico per premier e Parlamento può consentire il raggiungimento di adeguate convergenze: il che determina di conseguenza una scelta in favore di tale modello. Esprime pertanto soddisfazione per tale ipotesi che però non rappresenta una elezione diretta del premier.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, esprime soddisfazione per la riunione odierna del Comitato che ha consentito notevoli passi in avanti in materia di forma di governo. Rimangono sempre due ipotesi che si confrontano ma si è pervenuti alla specificazione delle stesse. In particolare, con riferimento alla ipotesi del governo del primo ministro, è stata espressa una preferenza per la variante che prevede l'indicazione formale preventiva del candidato pre-

mier e voto unico per premier e Parlamento. Nell'ambito della discussione, peraltro, è stata auspicata una specificazione degli indirizzi di fondo sulla legge elettorale. Circa la questione del premio di maggioranza come strumento per evitare il governo di minoranza, intende precisare che nessuna legge elettorale consente di prevedere un premio di maggioranza indipendentemente da una soglia base. Peraltro tale ipotesi, su cui esprime perplessità, non risolve tutti i problemi poichè può porsi l'eventualità di tre forze politiche che hanno registrato analoghi consensi nella competizione elettorale, determinando così notevoli problemi circa l'attribuzione del premio di maggioranza.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, esprime soddisfazione per l'esito della riunione odierna del Comitato che ha consentito l'individuazione di precise questioni da risolvere attraverso il confronto dei due modelli di forma di governo in discussione, caratterizzati entrambi da un notevole tasso di democraticità. In forza di tali premesse è possibile prefigurare ipotesi di articolato che potrebbero anche essere collegate alla legge elettorale, tenendo peraltro conto che il Comitato non è chiamato ad elaborare testi in materia, potendo però eventualmente affrontare la tematica elettorale. Occorre pertanto passare all'esame di proposte di articolato da elaborare valorizzando i diversi apporti costruttivi: personalmente auspica che le proposte in materia di forma di governo possano attribuire un maggior peso ai cittadini. Avverte quindi che il Comitato tornerà a riunirsi lunedì 12 maggio 1997 alle ore 18,00.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

ALLEGATO N. 1

**SCHEMA PER LA DISCUSSIONE****Ipotesi del semipresidenzialismo**

Il presente schema non costituisce un'ipotesi di testo, ma la griglia delle questioni da sciogliere e sulla quale raccogliere le opinioni del Comitato ai fini della predisposizione dei testi da sottoporre alla Commissione.

*I – Modalità di elezione del Presidente*

Due varianti di base:

*a)* elezione popolare diretta, che generalmente viene proposta con il sistema dei due turni con ballottaggio (in una proposta si prevedono, in luogo del primo turno, primarie su basi regionali; accedono all'elezione popolare i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti su base regionale);

*b)* elezione popolare indiretta: collegio dei grandi elettori, a loro volta eletti con voto popolare e con lo specifico ed esclusivo compito di eleggere il Presidente della Repubblica. Questo sistema (USA, Finlandia) a sua volta presenta varianti, a seconda che il mandato dei grandi elettori sia vincolante o meno, nonché della fase affidata alla decisione dei grandi elettori.

Occorre inoltre stabilire se prevedere o meno la contestualità con l'elezione del Parlamento (v. anche sub III).

*II – Selezione delle candidature*

In caso di elezione popolare diretta. I meccanismi ipotizzati prevedono la raccolta di un determinato numero di firme per la presentazione della candidatura, da parte dei parlamentari, e/o altri titolari di cariche istituzionali (sindaci, consiglieri regionali,...), e/o elettori. Può essere opportuno il rinvio ad una legge apposita.

*III – Durata del mandato e rieleggibilità*

Nelle proposte si varia da 5 a 7 anni; questione aperta è se la durata presidenziale debba coincidere o meno con la durata della legislatura: la logica del semipresidenzialismo sembra nel senso di durate differenziate e con un periodo più lungo per il presidente; per la rieleggibilità le proposte vanno dal divieto a una ovvero due volte sole, e comunque per

la fissazione di limiti. In ogni caso, durata e rieleggibilità sono evidentemente connesse.

#### IV – *Nomina del Primo Ministro e del Governo*

La nomina del Primo Ministro compete al Presidente della Repubblica, ma il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

La verifica iniziale della sussistenza del rapporto fiduciario può avvenire secondo le seguenti alternative:

esigenza di un voto esplicito in Parlamento;

la fiducia è presunta, con la possibilità però di chiedere la verifica al momento della presentazione del Governo in Parlamento.

Un problema peculiare al semipresidenzialismo concerne l'ipotesi di potenziale conflitto tra maggioranza parlamentare e Presidente della Repubblica sulla nomina del Primo Ministro, in particolare per il caso di elezioni parlamentari che esprimano una maggioranza di segno politico diverso rispetto al Presidente, ovvero che non indichino una chiara maggioranza politica.

Onde evitare rischi di conflitti istituzionali (o di trasformismi parlamentari rispetto all'esito del voto popolare) si potrebbe adottare una delle due soluzioni previste da recenti Costituzioni ricondotte al modello semipresidenziale:

stabilire che il Presidente nomina il Primo Ministro «sulla base dei risultati elettorali» (Portogallo);

ovvero prevedere l'elezione parlamentare (e il successivo consenso presidenziale) nell'ipotesi che il Primo Ministro nominato dal Presidente non abbia avuto la fiducia del Parlamento (Polonia).

#### V – *Revoca sfiducia e sostituibilità del Primo Ministro*

a) La possibilità di revoca del Primo Ministro da parte del Presidente è esclusa nella Costituzione francese, lasciando così aperte le due ipotesi di dimissioni del Governo, ovvero di sfiducia parlamentare.

La Costituzione portoghese prevede la revoca del Governo da parte del Presidente, ma «soltanto quando ciò sia necessario per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche», e previo il parere del Consiglio di Stato (della seconda Camera?).

b) Per la sfiducia parlamentare, si pone il problema dei caratteri della mozione: solo semplice (per lasciare al Presidente ogni apprezzamento); ovvero sia semplice che «costruttiva». La proposta D'Amico prevede la sfiducia costruttiva, da approvare a maggioranza assoluta del Parlamento, con la conseguente sospensione per 12 mesi del potere presidenziale di scioglimento.

La nomina dei ministri è effettuata dal Presidente su proposta del Primo Ministro.



VI – *Poteri del Presidente della Repubblica*

Si può assumere come base quelli previsti dalla Costituzione francese, dal momento che nessuna proposta chiede di introdurne di ulteriori, mentre per lo più se ne prevede la riduzione o la delimitazione.

Questioni controverse:

a) dichiarazione dello stato di emergenza e conseguenti poteri (l'opinione prevalente è nel senso di escluderla);

b) indizione *referendum* (nella Costituzione francese è prevista su proposta del Governo o del Parlamento); anche qui l'opinione prevalente è nel senso di escluderla;

c) politica estera e militare (delimitazione dei poteri e rapporti con il Governo e il Parlamento; «dominio condiviso»?);

d) Presidenza del Consiglio dei ministri (escluderla; ammetterla sempre; ammetterla per materie; ammetterla su invito del Primo Ministro);

e) nomina delle cariche pubbliche (quali, in che rapporti con il Governo e con il Parlamento);

f) presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

VII – *Potere di scioglimento*

Si considera questo potere separatamente, perchè sembra quello più delicato sul piano della definizione dell'equilibrio tra posizione della maggioranza parlamentare e posizione del Presidente della Repubblica, che è il cuore del problema del semipresidenzialismo, anche (se pur non esclusivamente) sotto il profilo della cosiddetta coabitazione.

Le tecniche per delimitare il potere in questione sono tre: l'esigenza o meno della controfirma del primo ministro; la previsione di limiti temporali; l'eventuale previo parere di un terzo organo.

Si segnala, tra le soluzioni proposte, quella che si basa sul principio del mandato elettorale più recente, tra Presidente della Repubblica e Assemblea, nel senso che la tecnica giuridica adottata (consista nella controfirma ovvero nella previsione di un limite temporale) debba basarsi sul criterio per il quale il Presidente neoeletto abbia il potere (non l'obbligo, ovviamente) di verificare, con il ricorso alle elezioni, l'esistenza nel Paese di una maggioranza politica anche parlamentare a sostegno dell'indirizzo politico da lui propugnato; ma non possa farlo (quanto meno per un determinato periodo di tempo) dopo nuove elezioni parlamentari, ancorchè queste abbiano espresso una maggioranza di diverso segno politico.

Le soluzioni prospettabili sembrano le seguenti:

a) potere proprio del Presidente, senza controfirma, ma non esercitabile nel primo anno di vita della Camera (sistema francese);

b) necessità della controfirma del Primo Ministro;

c) necessità della controfirma del Primo Ministro solo se la Camera è stata eletta dopo il Presidente;

d) necessità di chiedere il parere di un altro organo (sistema portoghese).

VIII – *Poteri del Governo in Parlamento* (da coordinare con il Comitato Parlamento e fonti normative)

L'esigenza di un trasferimento di poteri normativi dal Parlamento al Governo, nonché di maggiori poteri di conduzione dei lavori parlamentari, è largamente condivisa, in tutti i disegni di legge, al di là della forma di governo prescelta. Tra i poteri maggiori ipotizzabili per il governo sono: modalità di intervento sull'agenda parlamentare, certezza di tempi di approvazione dei progetti del governo, voto bloccato, procedure più certe per l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio, ecc. Va tenuta presente inoltre la tematica della delegificazione, eccetera. In ogni caso, è prevalente l'opinione che i poteri del Governo in Parlamento debbono essere superiori a quelli della Costituzione vigente, ma inferiori a quelli della Costituzione francese, con particolare riferimento alla cosiddetta ghigliottina.

IX – *Costituzionalizzazione dell'opposizione (o delle opposizioni) tramite uno statuto dei poteri garantito*

Possibili temi:

- 1) contenzioso elettorale:
  - a) resta al Parlamento;
  - b) è affidato interamente alla Corte costituzionale;
  - c) è affidato alla Corte in sede di ricorso (appello);
- 2) ricorso preventivo di costituzionalità delle leggi da parte di una minoranza parlamentare: ammissibilità e limiti (sospensione o non sospensione della promulgazione);
- 3) attribuzione all'opposizione di determinate cariche parlamentari;
- 4) riconoscimento costituzionale dell'opposizione, con totale o parziale rinvio ai regolamenti parlamentari;
- 5) adeguamento dei *quorum*, validità delle sedute, validità delle deliberazioni (vedi anche i lavori del Comitato Parlamento e fonti normative in ordine alle funzioni di una «Camera delle garanzie»);
- 6) tempo per l'opposizione nell'agenda parlamentare.

X – *Altri temi*

Nell'ambito della definizione della forma di governo rientrano altresì alcuni temi che qui si indicano per teste di capitolo:

a) disciplina delle parità di condizioni nella competizione elettorale. Sia nell'ipotesi di elezione o scelta diretta del Primo Ministro, sia in quella di elezione popolare del Presidente della Repubblica, infatti, assumono peculiare rilievo (come dimostra l'esperienza comparata: Francia, Stati Uniti) i temi delle risorse finanziarie e delle presenze televisive. Si può pensare di ricorrere alla tecnica della riserva di legge finalizzata (ad es. «la legge regola le spese per la campagna elettorale al

fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati»; analogamente per le presenze televisive);

*b)* la incompatibilità tra le cariche di governo e determinate situazioni pubbliche o private, anche sotto il profilo del cosiddetto conflitto di interessi (per le varie soluzioni v. ad esempio le proposte Salvi-Mussi, Passigli, Mattarella, Lavagnini, Folloni, Giovanardi, D'Onofrio, Pisanu, La Loggia, Rotelli, ecc.);

*c)* i rapporti tra il Governo e la Pubblica Amministrazione, e in generale la riforma della Pubblica Amministrazione (tema che viene esaminato, sotto profili peraltro solo in parte coincidenti, anche da altri Comitati);

*d)* numero dei ministri ed organizzazione dei ministeri.

SALVI, *Relatore*

ALLEGATO N. 2

**SCHEMA PER LA DISCUSSIONE****Ipotesi del governo del Primo Ministro**

N.B. – Il presente schema non costituisce un'ipotesi di testo, ma la griglia delle questioni da sciogliere e sulla quale raccogliere le opinioni del Comitato ai fini della predisposizione dei testi da sottoporre alla Commissione.

**I – Tre varianti di base:**

A) elezione diretta con voto distinto da quello per il Parlamento (cosiddetto modello Israele);

B) indicazione formale preventiva del candidato premier e voto unico per premier e Parlamento;

C) elezione da parte del Parlamento (l'indicazione del premier prima del voto avviene di fatto, sulla base della dinamica politica).

**II – Nomina del premier**

Per i modelli A) e C) è risolta come sopra.

Per il modello B), due sottovarianti: b1) automatismo della nomina comunque per chi abbia la maggioranza dei seggi; b2) automatismo della nomina solo in caso di maggioranza assoluta dei seggi (v. problema del cosiddetto governo di minoranza).

**III – Verifica della fiducia all'inizio della legislatura dopo la formazione del Governo****Ipotesi:**

fiducia esplicita (eventualmente nella forma dell'elezione parlamentare);

fiducia presunta;

fiducia presunta, con possibilità di chiedere la verifica al momento della presentazione del Governo in Parlamento.

**IV – Problema del Governo di minoranza**

Si pone quando nessun partito o coalizione abbia conseguito la maggioranza assoluta dei seggi ed è collegato al tema della legge elettorale.

La possibilità di un Governo di minoranza (cioè con maggioranza relativa) è legata alla modalità di nomina del premier (per le varianti B e C), e di verifica iniziale della fiducia (v. sopra).

Anche volendo favorire la nascita di un Governo di minoranza, si potrebbe comunque prevedere, all'inizio della legislatura nelle varianti B) e C), la possibilità di un Governo che sia formato con aggregazione parlamentare successiva al voto, nell'ipotesi che nessun partito o coalizione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Per la variante A), il problema si pone con riferimento alla possibilità che i risultati elettorali determinino una situazione di «governo diviso» che, com'è noto, costituisce la principale obiezione all'ipotesi in questione.

L'unica via per evitare un Governo di minoranza, quale che sia la forma di governo che si adotti, è quella di prevedere, nella legge elettorale, un premio di maggioranza che garantisca la maggioranza assoluta dei seggi al partito o alla coalizione che abbia avuto la maggioranza relativa dei voti, quale che sia stata l'entità di tale maggioranza. È diffusa peraltro l'opinione che un siffatto sistema elettorale, adatto ad assemblee amministrative o regionali, non sia congruo per un parlamento nazionale. Del resto, tutte le moderne democrazie, neoparlamentari o semipresidenziali, sono strutturate in modo tale da non escludere in via di principio la possibilità di governi di minoranza, ancorchè i meccanismi costituzionali ed elettorali debbono certo essere tali da disincentivarla e renderla residuale.

#### V – *Sfiducia e sostituibilità del premier durante la legislatura.*

Per la variante A) sembra immaginabile solo la sfiducia semplice, con conseguente scioglimento e nuove elezioni.

Per la variante B), sono immaginabili le seguenti ipotesi:

- a) solo sfiducia semplice, con la conseguenza di cui sopra;
- b) sfiducia costruttiva, eventualmente una sola volta nella legislatura, e/o con limiti di durata temporale successiva.

Per la variante C), sembra congrua la sfiducia costruttiva senza limiti. In ogni caso, vedi oltre sul potere di scioglimento.

#### VI – *Dimissioni del premier e sostituibilità c.s.*

Sembra ragionevole una disciplina autonoma rispetto a quella della sfiducia, e semmai avvicinabile alle regole previste per le ipotesi di morte o impedimento. Ciò per la difficoltà di distinguere giuridicamente le varie motivazioni che possono essere alla base delle dimissioni. In alcune proposte si prevede la nomina di un vicepremier; in altre viene escluso il possibile «ritorno» del dimissionario (o subito o per l'intera legislatura).

## VII – Potere di scioglimento

Numerose proposte di legge costituzionale prevedono un potere di proposta dello scioglimento dell'Assemblea, anche vincolante, in capo al premier.

Si fa generalmente riferimento al cosiddetto modello Westminster. Per la verità, in quel modello non è consentito lo scioglimento da parte del premier contro la sua maggioranza.

È utile ricordare poi che la tipologia del potere di scioglimento in capo al premier configura tre ipotesi differenziate: il premier chiede lo scioglimento anticipato d'intesa con la maggioranza; il premier lo chiede contro la maggioranza che lo ha espresso; il premier chiede lo scioglimento a seguito del dissolvimento della sua maggioranza, ma è potenzialmente configurabile una diversa maggioranza in Parlamento.

L'attribuzione al premier del potere di scioglimento sembra coerente alla variante A (elezione diretta e separata).

Nella variante B, invece, il problema è quello dell'equilibrio del doppio mandato (alla persona del premier, e alla maggioranza parlamentare), onde evitare un eccesso di poteri al primo, ovvero alla seconda. Si segnalano due possibili soluzioni: il ricorso al ruolo di arbitro e garanzia del Presidente della Repubblica; ovvero l'attribuzione al Primo Ministro del potere (non dell'obbligo) di scioglimento nell'ipotesi di attivazione della sfiducia costruttiva.

Nella variante C, il problema non sembra porsi, dovendosi coerentemente ritenere prevalente, in caso di conflitto, la volontà del Parlamento, che ha eletto il premier.

## VIII – Rapporti tra Primo Ministro e Consiglio dei ministri

Nomina e revoca dei ministri affidata al primo ministro: su questa soluzione pare sussistere la più ampia convergenza.

## IX – Presidente della Repubblica

Sistemi ipotizzabili per l'elezione:

1) elezione parlamentare (varianti: *quorum*; ballottaggio: se e quando);

2) elezione da parte di un collegio elettorale più ampio del Parlamento, con membri aggiuntivi (quanti?), in relazione della carica coperta (parlamentari europei, presidenti di regioni, sindaci), o designati (da consigli regionali, province, comuni...);

3) elezione popolare diretta, che generalmente viene proposta con il sistema dei due turni con ballottaggio.

Durata del mandato (nelle proposte si varia da 5 a 7 anni) e rieleggibilità (nelle proposte: sì, no, una sola volta, due sole volte).

Poteri: essenzialmente di garanzia (da coordinare con i Comitati Parlamento e fonti normative e garanzie), e comunque da approfondire.

X – *Poteri del Governo in Parlamento* (da coordinare con il Comitato Parlamento e fonti normative)

L'esigenza di un trasferimento di poteri normativi dal Parlamento al Governo, nonché di maggiori poteri di conduzione dei lavori parlamentari, è largamente condivisa, in tutti i disegni di legge, al di là della forma di governo prescelta. Tra i poteri maggiori ipotizzabili per il governo sono: modalità di intervento sull'agenda parlamentare, certezza di tempi di approvazione dei progetti del governo, voto bloccato, procedure più certe per l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio, ecc. Va tenuta presente inoltre la tematica della delegificazione, ecc.

XI – *Costituzionalizzazione dell'opposizione (o delle opposizioni) tramite uno statuto dei poteri garantito.*

Possibili temi:

- 1) contenzioso elettorale:
  - a) resta al Parlamento;
  - b) è affidato interamente alla Corte costituzionale;
  - c) è affidato alla Corte in sede di ricorso (appello);
- 2) ricorso preventivo di costituzionalità delle leggi da parte di una minoranza parlamentare: ammissibilità e limiti (sospensione o non sospensione della promulgazione);
- 3) attribuzione all'opposizione di determinate cariche parlamentari;
- 4) riconoscimento costituzionale dell'opposizione, con totale o parziale rinvio ai regolamenti parlamentari;
- 5) adeguamento dei *quorum*, validità sedute, validità deliberazioni (v. anche i lavori del Comitato Parlamento e fonti normative in ordine alle funzioni di una «Camera delle garanzie»);
- 6) tempo per l'opposizione nell'agenda parlamentare.

XII – *Altri temi*

Nell'ambito della definizione della forma di governo rientrano altresì alcuni temi che qui si indicano per teste di capitolo:

- a) disciplina delle parità di condizioni nella competizione elettorale. Sia nell'ipotesi di elezione o scelta diretta del Primo Ministro, sia in quella di elezione popolare del Presidente della Repubblica, infatti, assumono peculiare rilievo (come dimostra l'esperienza comparativa: Francia, Stati Uniti) i temi delle risorse finanziarie e delle presenze televisive. Si può pensare di ricorrere alla tecnica della riserva di legge finalizzata (ad es. «la legge regola le spese per la campagna elettorale al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati»; analogamente per le presenze televisive);
- b) la incompatibilità tra le cariche di governo e determinate situazioni pubbliche o private, anche sotto il profilo del cosiddetto conflit-

to di interessi (per le varie soluzioni v. ad esempio le proposte Salvi-Mussi, Passigli, Mattarella, Lavagnini, Folloni, Giovanardi, D'Onofrio, Pisanu, La Loggia, Rotelli, ecc.);

c) i rapporti tra il Governo e la Pubblica Amministrazione, e in genere la riforma della Pubblica Amministrazione (tema che viene esaminato, sotto profili peraltro solo in parte coincidenti, anche da altri Comitati);

d) numero dei ministri ed organizzazione dei ministeri.

SALVI, *Relatore*



ALLEGATO N. 3

**PROPOSTA DI REVISIONE COSTITUZIONALE  
SULLA RIFORMA DI GOVERNO**

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni.

Non si possono candidare alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica i candidati delle elezioni presidenziali.

Nessuna emittente radiotelevisiva e nessun mezzo di comunicazione può dedicare alla campagna elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tempi quantitativamente o qualitativamente inferiori a quelli dedicati alla contemporanea campagna elettorale delle elezioni presidenziali.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere sono indette con le modalità ed hanno luogo nella data indicata all'articolo 83, comma terzo. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le norme di legge.

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi a uno dei candidati proposti secondo le norme di legge.

Se la maggioranza di cui al comma precedente non viene conseguita da alcun candidato, si procede, nella seconda domenica successiva, a una nuova votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati nel primo turno senza facoltà di desistenza.

Le eventuali elezioni primarie sono organizzate su base regionale per iniziativa politica non pubblica. Sono ammessi gli elettori che abbia-

no dichiarato l'opzione almeno tre anni prima senza modificarla successivamente.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età, goda dei diritti civili e politici e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità stabilite da legge costituzionale.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Al termine del mandato il Presidente della Repubblica non può assumere alcuna altra carica istituzionale pubblica o associativa privata.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere rieletto soltanto nella elezione immediatamente successiva.

Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati fissa la data di elezione, che ha luogo non meno di venti e non più di trentacinque giorni dalla scadenza.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni trenta giorni dopo la proclamazione.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Primo ministro, che è nominato dal Presidente della Repubblica dopo l'elezione delle Camere.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Primo ministro ne assume le funzioni e le esercita fino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Primo ministro sia nella impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dal Governo fra i propri componenti.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica rappresenta la comunità nazionale e l'unità della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, ne dirige la politica generale e ne è responsabile.

Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo della difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene.

Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge deliberati collegialmente dal Governo.

Il Presidente della Repubblica invia al Parlamento i messaggi approvati dal Governo.

Il Presidente della Repubblica promulga le leggi approvate dal Parlamento; può sospenderne la promulgazione secondo l'articolo 74, comma primo, rinviandole al Parlamento con un messaggio, su delibera collegiale del Governo; deve promulgarle dopo la seconda approvazione del Parlamento secondo l'articolo 74, comma secondo; sospende la promulgazione in caso di deferimento preventivo alla Corte costituzionale secondo l'articolo 74, comma terzo.

Il Presidente della Repubblica indice il *referendum* popolare secondo le norme della Costituzione.

Il Presidente della Repubblica emana i regolamenti deliberati dal Governo per l'attuazione e l'esecuzione delle leggi dello Stato e per la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge. Sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei principi desumibili dalla legge, le materie non coperte da riserva assoluta di legge.

#### Art. 89.

Il Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti.

Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a deliberazioni collegiali del Governo, che sono controfirmati dal Primo ministro o, per ragioni di competenza, da un ministro. Sono atti monocratici del Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella Costituzione atti del Governo.

#### Art. 90.

Il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione.

La messa in stato di accusa può essere promossa, con il medesimo procedimento, nei confronti del Primo ministro che abbia assunto le funzioni presidenziali secondo l'articolo 86, comma primo.

## Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato della Repubblica.

Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Primo ministro o dal supplente nel momento in cui assume le funzioni presidenziali.

## TITOLO III

IL GOVERNO E LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

## SEZIONE I

## IL GOVERNO

## Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica che lo presiede, dal Primo ministro, che lo presiede in assenza e per delega del Presidente della Repubblica, e dai ministri, che costituiscono insieme l'organo collegiale deliberativo.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, d'intesa con questo, i ministri, dopo avere acquisito il parere della apposita commissione del Senato della Repubblica sul profilo morale pubblico e sulla professionalità in relazione all'incarico ministeriale specifico.

L'ufficio di ministro è incompatibile con l'appartenenza a una delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature precedenti ed è inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi negli ultimi cinque anni.

Le candidature all'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione dell'ufficio di ministro.

## Art. 93.

Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

## Art. 94.

Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal Presidente della Repubblica. Se la sostituzione del Primo ministro o di

più di un ministro interviene dopo un anno dalla nomina, è esaminata dalla commissione del Senato, di cui all'articolo 92, comma secondo, che delibera a maggioranza assoluta.

La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non è sottoposta alla commissione del Senato, se non per i profili di cui all'articolo 92, comma secondo, ove consegua a mozione di censura individuale approvata a maggioranza assoluta dal Senato della Repubblica su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.

Art. 95.

Il Primo ministro, secondo le direttive del Presidente della Repubblica mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo dei ministri, promuovendone e coordinandone l'attività.

ROTELLI

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 14*

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché del professor Paolo Fusaroli (*Doc. IV-bis*, n. 14).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis*, n. 4) *a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*.

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (*Doc. IV-bis*, n. 13).

*Verifica dei poteri*

I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

II. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
  - Verifica delle elezioni della regione Campania.
  - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
-

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)****(4<sup>a</sup> - Difesa)***Martedì 6 maggio 1997, ore 15**Procedure informative*

Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'Alleanza atlantica: seguito dell'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)***Martedì 6 maggio 1997, ore 11, 15 e 20,30**In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).



## V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)***Martedì 6 maggio 1997, ore 15**In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).

- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

## II. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
  - MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
  - MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
  - BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).

- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
  - CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
  - SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Martedì 6 maggio 1997, ore 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
  - PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
  - DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
  - e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge.
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 17).
- MULAS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui princìpi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 18).
- MANFROI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui princìpi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 29).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. – Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
  - BORNACIN. – Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2335).
- e della petizione n. 63 ad esso attinente.

---

## **COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**

### **11<sup>a</sup> Commissione permanente**

**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

del Senato della Repubblica

con la

### **XI Commissione permanente**

**(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 12*

*Procedure informative*

Audizione del Presidente della Società Italiana dei medici del lavoro.

Audizione del Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Audizione di un rappresentante dell'ENEL.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali simili**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 9,30*

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Rolando Mosca Moschini e del Capo del III Reparto operazioni, colonnello Saverio Capolupo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 20*

*Procedure informative*

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- Audizione dell'avvocato Pietro Magno, Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Martedì 6 maggio 1997, ore 14*

Esame e deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

---